Www.carelladarcangelo.com

L'Avvocato specialista (Regolamento approvato dal C.N.F. il 24/09/2010).

1. Aree in cui si può diventare Avvocato specialista.

E' specialista l'Avvocato che ha acquisito una specifica e significativa competenza teorica e pratica in una delle seguenti aree del diritto:

- 1) diritto di famiglia, dei minori, e delle persone;
- 2) diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni;
- 3) diritto commerciale;
- 4) diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale;
- 5) diritto industriale;
- 6) diritto della concorrenza;
- 7) diritto tributario;
- 8) diritto amministrativo;
- 9) diritto della navigazione;
- 10) diritto dell'Unione europea;
- 11) diritto penale.

2. Come si diventa Avvocato specialista.

Il possesso di tale specifica e significativa competenza teorica e pratica è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua.

L'Avvocato può conseguire il diploma di specialista in non più di due delle suddette aree.

Si noti bene: i settori di prevalente esercizio professionale non possono intendersi come aree di specializzazione e giustificare l'assunzione da parte dell'Avvocato del titolo di specialista.

Per conseguire il titolo di specialista, l'Avvocato deve:

- (a) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo, ininterrotta, di almeno 6 anni all'atto della presentazione della domanda per sostenere l'esame di cui sub (e) che segue;
- (b) non aver riportato nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
- (c) non essere stato destinatario nei 2 anni antecedenti la domanda della sanzione di cui sub 6 che segue;
- (d) aver frequentato, proficuamente e continuativamente, per almeno un biennio, una scuola, od un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio nazionale forense e tenuti da enti o soggetti iscritti nel registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole o dei corsi di alta formazione ed aver conseguito il relativo attestato non prima di 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda di cui sub (e);
- (e) aver presentato domanda da depositare, con la documentazione richiesta, presso la sede del Consiglio nazionale forense;
- (f) aver sostenuto con esito positivo l'esame presso il Consiglio nazionale forense.

Il titolo di Avvocato specialista è conferito con il rilascio di apposito diploma da parte del Consiglio nazionale forense.

Il nome dell'Avvocato specialista è inserito nell'apposito registro tenuto dal Consiglio nazionale

forense, accessibile al pubblico tramite pubblicazione nel suo sito Internet.

Il Consiglio nazionale forense comunicherà, periodicamente, ai Consigli degli ordini degli Avvocati il nominativo degli avvocati specialisti iscritti nei rispettivi albi di appartenenza.

3. Diplomi di specializzazione o titoli equipollenti.

Se in possesso di un diploma di specializzazione, o titolo equipollente, comunque rilasciato esclusivamente da un'Università degli Studi, o da Enti equiparati, in una delle aree di specializzazione di cui sopra, l'interessato può chiedere al Consiglio nazionale forense di valutarlo ai fini del rilascio del diploma di specializzazione.

L'interessato deve presentare al Consiglio nazionale forense una domanda di riconoscimento del diploma di cui sopra, conseguito da non più di 4 anni, allegando il diploma in originale o in copia autentica, nonché certificazione, anche nella forma dell'autodichiarazione, attestante la durata del corso e le materie oggetto di studio ed approfondimento.

Il Consiglio nazionale forense al termine dell'istruttoria, delibera:

- (a) di ammettere il richiedente a sostenere direttamente l'esame di cui all'art. 10); ovvero:
- (b) di subordinare l'ammissione all'esame alla frequenza dei corsi di cui sopra, in tal caso determinando l'ammontare del monte ore necessario.

4. Mantenimento del titolo di specialista.

Il titolo di Avvocato specialista è soggetto a revoca quando l'interessato non adempia agli obblighi di formazione continua, specificamente nell'area di specializzazione.

La revoca è pronunciata dal Consiglio nazionale forense su segnalazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui albo è iscritto l'interessato.

Il Consiglio dell'ordine, previa contestazione dell'addebito, sentito l'interessato, al termine di un procedimento da condurre secondo le prescrizioni della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, invierà al Consiglio nazionale forense motivata richiesta di revoca completa degli atti del procedimento.

La revoca del titolo non preclude il suo riacquisto alle condizioni sopra descritte.

5. Scuole o corsi di alta formazione.

Le scuole ed i corsi di alta formazione dell'Avvocato specialista potranno essere organizzati e gestiti:

- (a) dal Consiglio nazionale forense, direttamente o tramite la Scuola superiore dell'Avvocatura;
- (b) dai Consigli dell'ordine degli avvocati, anche in forma associata, direttamente, o tramite le loro fondazioni o Scuole di formazione forense riconosciute dal Consiglio nazionale forense;
- (c) dalle associazioni forensi costituite fra avvocati specialisti, riconosciute dal Consiglio nazionale forense:
- (d) dagli altri soggetti iscritti nel registro dei soggetti abilitati alla istituzione e gestione delle scuole, o dei corsi di alta formazione

La frequenza delle scuole, o dei corsi di alta formazione di cui sopra, dovrà avere durata non inferiore al biennio, per un minimo di 200 ore complessive di studio ed esercitazioni, anche pratiche.

Il rilascio del diploma di Avvocato specialista presuppone la frequenza della scuola, o del corso, senza assenze, o con assenze complessivamente non superiori al dieci per cento del monte ore biennale complessivo.

6. L'esame.

Il titolo di Avvocato specialista, seguito dall'indicazione dell'area di riferimento, è attribuito esclusivamente dal Consiglio nazionale forense, previo superamento dell'apposito esame.

Ai fini dell'esame, ogni interessato presenta domanda al Consiglio nazionale forense, unitamente alla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti ed a quella necessaria a consentire alla Commissione d'esame la valutazione del possesso dell'esperienza pregressa nella materia attinente all'area di specializzazione, nonché il pagamento dell'apposito contributo determinato dal Consiglio nazionale forense.

Le Commissioni d'esame per l'attribuzione del titolo di specialista, presiedute da uno dei membri nominati dal Consiglio nazionale forense, saranno composte da cinque commissari effettivi e cinque supplenti.

I commissari dovranno essere scelti tra avvocati iscritti nell'albo speciale per l'esercizio innanzi alle Magistrature superiori.

L'esame consiste:

- (a) in una prova scritta su materia attinente all'area di specializzazione;
- (b) in una prova orale su argomenti relativi alla materia attinente all'area di specializzazione, ed avente ad oggetto anche la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa nella materia.
- 6-. L'esame si intenderà superato con esito favorevole se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 30/50 in ciascuna prova.

Alla prova orale è ammesso il candidato che abbia riportato una votazione minima di 30/50 nella prova scritta.

Ai fini della prova orale avente ad oggetto la dimostrazione del possesso di un'esperienza pregressa, il candidato dovrà comprovare, salvaguardando il segreto professionale, il numero dei casi trattati, il modo in cui le pratiche sono state coltivate e il loro grado di complessità.

A tal fine presenterà all'atto della domanda di ammissione all'esame ed unita a questa, una relazione scritta con l'indicazione anonima di un numero significativo di casi, delle autorità presso cui sono stati trattati, del loro numero di ruolo generale, delle udienze, delle problematiche poste dalle singole fattispecie e di quant'altro ritenuto opportuno, unitamente alla documentazione, anche in copia non autentica, atta a comprovare quanto oggetto della dichiarazione.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la Commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione nel registro.

7. Aggiornamento professionale specialistico.

Gli Avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del suo mantenimento, a curare il proprio aggiornamento professionale.

Il periodo di valutazione dell'aggiornamento professionale è il triennio.

L'unità di misura dell'aggiornamento professionale è il credito formativo.

Ogni Avvocato specialista deve conseguire nel triennio almeno n. 120 formativi, di cui almeno 30 in ogni singolo anno.

I crediti formativi conseguiti per l'aggiornamento professionale specialistico, sono valutabili come crediti formativi per la formazione continua di cui al regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense il 13 Luglio 2007 e successive modificazioni.

La verifica dell'aggiornamento professionale è rimessa al Consiglio dell'ordine nel cui Albo l'Avvocato è iscritto.

I corsi di formazione continua nelle materie specialistiche potranno essere organizzati esclusivamente dai soggetti abilitati ad organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione ed iscritti nel relativo registro tenuto dal Consiglio nazionale forense.